S T A T U T O

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - NORME APPLICABILI

ART. 1) DENOMINAZIONE

1.1. È costituita una società cooperativa sotto la denominazione "ENERGIE DI MARMILLA”

ART. 2) SEDE

2.1. La Società ha sede legale in Ussaramanna all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

2.2. La Società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

2.3. La Cooperativa agirà prevalentemente sul territorio della sub regione geografica Sarda della Marmilla.

ART. 3) DURATA

3.1. La durata della Società è stabilita fino al giorno trentuno dicembre duemilasettanta e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea.

ART. 4) NORME APPLICABILI

4.1. Alla Cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del cod. civ. in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del cod. civ.:

a) la disciplina sulle società a responsabilità limitata, per quanto compatibile;

b) le norme contenute nella Legge Regione Sardegna 02

agosto 2018, n. 35 “Azioni generali a sostegno delle cooperative di comunità”, per quanto compatibili;

c) le disposizioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per quanto compatibili.

4.2. Alle Configurazioni di autoconsumo diffuso (Comunità Energetiche Rinnovabili) attivate all’interno della Cooperativa - ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 199/2021 e delle relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024 - intese come sistemi realizzati dai clienti finali e riconducibili alla medesima cabina primaria finalizzati all’autoconsumo diffuso e disciplinati dal TIAD e dal Decreto CACER per la determinazione e valorizzazione dell’energia elettrica condivisa, è applicata la normativa in materia di comunità energetiche rinnovabili.

4.3. Per lo scambio mutualistico consistente in prestazioni lavorative rese da parte dei soci si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge n. 142 del 2001, di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO

ART. 5) FINALITA' DI UTILITA' SOCIALE E SCOPO MUTUALISTICO

5.1.1. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e dai principi della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 cod. civ.. La gestione sociale deve quindi essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli artt. 2512 e 2513 cod. civ..

5.1.2. I soci attraverso la partecipazione alla Cooperativa perseguono l'obiettivo di ottenere benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi e per la comunità.

5.1.3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge della Regione Sardegna n. 35 del 02 agosto 2018 la Cooperativa si propone di accrescere le occasioni di lavoro, di creare nuove opportunità di reddito e, più in generale, di rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio individuato al punto 3 del precedente Art. 2, attraverso la produzione e gestione di beni e servizi, rivolti prioritariamente al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che appartengono alla comunità individuata. Nel perseguire questo obiettivo la Cooperativa si prefigge di valorizzare le risorse umane, le tradizioni e i beni culturali e ambientali presenti nella comunità. Le

attività economiche hanno caratteristiche di eco-sostenibilità e devono generare e/o sviluppare, in loco, "capitale sociale".

Per la realizzazione dei propri scopi e per l'attuazione dell'oggetto sociale la Cooperativa si connota per la realizzazione di una pluralità di scambi mutualistici.

In particolare, la società svolge la propria attività a favore delle seguenti categorie di soci:

a. soci consumatori o utenti di beni o servizi;

b. soci lavoratori;

c. soci produttori.

5.1.4. La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative e degli apporti dei soci e destina la propria azione nei confronti dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci nei limiti delle norme in materia di mutualità prevalente.

5.2.1. Lo scopo che si prefiggono i soci consumatori o è quello di reperire beni e servizi alle condizioni più favorevoli offerte dal mercato.

5.2.2. Lo scopo che i soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e

professionali.

5.2.3. Ai fini del raggiungimento dello specifico scambio mutualistico di lavoro, così come disposto dalla L. n. 142 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto, di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, nonché degli statuti sociali e dei regolamenti.

5.2.4. Lo scopo che i soci produttori intendono perseguire è quello di valorizzare i loro prodotti e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la produzione energetica degli impianti di loro proprietà destinata principalmente al consumo locale, attraverso l'attività di una o più Configurazioni organizzate e/o gestite dalla Cooperativa.

5.3. La Cooperativa potrà, altresì, partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano e scegliere di aderire, su deliberazione dell'organo amministrativo, ad associazioni nazionali di rappresentanza delle cooperative che propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

5.4. In particolare, nel settore della sostenibilità

ambientale, la Cooperativa ha per scopo:

• fornire benefici ambientali, economici e sociali ai propri soci, alla comunità e alle aree locali in cui la Cooperativa stessa opera;

• produrre, acquistare e/o organizzare, gestire e vendere beni e/o servizi nel modo più vantaggioso per i soci cooperatori, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, riducendo, al contempo, l'impatto ambientale dei consumi dei soci e delle loro attività sulla comunità, anche favorendo l'autoconsumo e l'uso razionale delle risorse;

• sensibilizzare i soci e le comunità in cui vivono sui temi della sostenibilità ambientale, in particolare in tema di produzione e utilizzo di energie rinnovabili;

• accrescere culturalmente le comunità intercettate sulle buone pratiche ambientali, soprattutto in termini di vantaggi derivanti dall'autoconsumo e dalla condivisione dell'energia e della produzione locale.

5.5. Il "progetto cooperativa" punta, inoltre, a incentivare la nascita e sostenere lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali, professionali e artigianali, rivolgendo particolare attenzione alla loro sostenibilità sociale e ambientale e con un occhio di riguardo ai giovani e alla parità di genere, favorendo il networking e lo scambio di competenze e opportunità.

La cooperativa intende inoltre promuovere e realizzare attività e servizi di integrazione, coordinamento e supporto alle realtà economiche, professionali e associative già operanti sul territorio, anche attraverso iniziative di comunicazione, informazione e marketing territoriale, finalizzate a valorizzare le risorse locali, rafforzare le reti di collaborazione e favorire la condivisione di opportunità.

Oltre allo sviluppo e al sostegno del lavoro, il progetto prevede l'impegno nella realizzazione di attività culturali e formative volte a favorire il confronto e lo scambio di idee, contribuendo alla creazione di un ecosistema favorevole alla nascita e alla crescita delle attività lavorative sopra descritte e alla soddisfazione delle esigenze educative, culturali, di crescita personale e collettiva e di intrattenimento espresse dalla comunità e, in particolare, dai soci consumatori.

5.6. La Società è costituita per agevolare ogni iniziativa realizzata in forma integrata e complementare alle realtà economiche, sociali e culturali del territorio tesa a perseguire – senza scopo di lucro - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'Art. 1 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale, e, al contempo, per conseguire gli scopi sopra evidenziati.

La Cooperativa intende perseguire finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio ed ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

Lo scopo mutualistico e le finalità dell'impresa sociale si integrano e si completano con l'obiettivo di perseguire utilità sociale e beneficio comune a vantaggio dei soci, dell'ambiente e della comunità tutta.

5.7. È ammessa la prestazione di attività di volontariato nei limiti e alle condizioni previste dal d.lgs 112/2017.

ART. 6) OGGETTO SOCIALE

6.1. L'oggetto sociale prevalente della Cooperativa è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari.

6.2. La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'attuazione, in via stabile e principale secondo il disposto dell'Art. 2 del d.lgs 112/2017, delle seguenti attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nell'elencazione sono riportate le rispettive lettere del citato Art. 2

del d.lgs 112/2017):

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle

attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

6.2. In particolare, per meglio dettagliare e concretizzare le attività di cui sopra, la Cooperativa può:

6.2.1. Creare e/o gestire e/o coordinare Configurazioni di Autoconsumo Diffuso (Comunità Energetiche Rinnovabili) , anche assumendo il ruolo di soggetto referente e soggetto delegato. In questa prospettiva la Cooperativa può:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità di energia rinnovabile, fatti salvi gli altri requisiti di cui al presente articolo e quanto previsto al comma 2 del successivo Art. 11.;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica ove legittimo in base alla normativa vigente, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- svolgere tutte le attività consentite alle comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’art. 31, d.lgs.

199/2021, nonché le relative disposizioni applicative, tra cui l'Allegato A alla Delibera ARERA 727/2022, il D.M. MASE 07/12/2023, n. 414 e le Regole Operative adottate con Decreto Direttoriale MASE n. 22/2024,

- acquisire in proprietà, in proprietà superficiaria mediante diritto di superficie, in locazione e con ogni altra forma contrattuale idonea, terreni e immobili in genere per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili acquistare il diritto di superficie su beni immobili altrui, e al fine di esercitare una delle precedenti attività;
- stipulare accordi con produttori non soci della cooperativa (c.d. "Produttori Terzi"), per la messa a disposizione di energia destinata all'autoconsumo all'interno delle Configurazioni di Autoconsumo Diffuso;

6.2.2 La Cooperativa può, inoltre:

- operare sul mercato dell'acquisto dell'energia, nell'interesse dei soci, in qualità di mandatario con o senza rappresentanza;
- fornire servizi di sportello energia nel territorio di riferimento, finalizzati a orientare cittadini, piccole e medie imprese, enti del Terzo Settore ed enti religiosi nella riduzione dei consumi energetici, attraverso l'analisi delle bollette e la proposta di

soluzioni tecnologiche per l'efficientamento energetico degli immobili e l'uso razionale dell'energia;

- ideare, coordinare e gestire gruppi di acquisto finalizzati all'abbattimento dei costi economici per l'acquisto di impianti fotovoltaici o di altri sistemi e tecnologie di interesse dei soci della cooperativa;
- promuovere, realizzare e/o gestire opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile, della mitigazione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente e del risparmio energetico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: colonnine di ricarica per veicoli elettrici; impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; sistemi di accumulo; sistemi di illuminazione pubblica a basso o nullo impatto ambientale; opere finalizzate alla razionalizzazione e al risparmio dei consumi energetici; sistemi di monitoraggio dei consumi, delle emissioni e, più in generale, dell'impatto ambientale;
- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia;
- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;

- fornire servizi a CER, costituite al di fuori dell'ambito societario, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di consulenza e supporto in tutte le fasi della creazione della CER, gestione amministrativa della CER, ecc.;
- attivare altri servizi nel settore energetico, e fornendo beni e servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.

6.2.3. La comunità è autonoma e la partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, come previsto dal comma 3 del successivo Art. 7);

6.2.4. La Cooperativa, può costituire diverse Configurazioni di autoconsumo diffuso secondo la normativa di riferimento di volta in volta vigente, fermo restando che per ciascuna Configurazione deve essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

6.2.5. All'interno delle Configurazioni attivate dalla Cooperativa, ai sensi del D.M. 414 del 7 dicembre 2023 MASE in deroga all'Art. 2516 cod. civ., l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato dal valore soglia dell'energia

condivisa espresso in percentuale dall'Allegato 1 del DM 414 del 7 dicembre 2023 MASE o della diversa normativa di volta in volta applicabile, viene destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione, secondo quanto stabilito da apposito regolamento interno.

6.2.6. I soci che intendono usufruire dei plurimi scambi mutualistici definiti all'art. 5 e generati dalla Comunità Energetica, con l'adesione alla Cooperativa, e i Produttori Terzi che partecipano con il loro impianto alla Configurazione, conferiscono mandato alla Cooperativa quale referente ai fini della costituzione e gestione della Configurazione di riferimento, secondo quanto previsto dall'Art. 3.4, lett. e) del TIAD, e demandandole la gestione delle partite di incasso e pagamento verso il GSE e i venditori ai sensi dell'Art. 32 del d.lgs. 199/2021.

6.2.7. Pertanto, la Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, è individuata quale soggetto delegato delle Configurazioni responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'Art. 22 della Direttiva 2018/2001, ivi compresi Art. 8, 31 e 32 del d.lgs. 199/2021 e le relative disposizioni applicative, tra cui

la Delibera ARERA 727/2022 e il DM MASE 414 del 7.12.2023 e quale referente delle Configurazioni ai sensi dell'Art. 1.1), lett. hh) della Delibera ARERA 727/2022, ss.mm.ii.

6.2.8. La Cooperativa, con delibera del consiglio di amministrazione, può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

6.2.9. La Cooperativa assicura, tramite il consiglio di amministrazione, che i soci che partecipano all'autoconsumo all'interno di una Configurazione di Autoconsumo Diffuso, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'Art.4 del DM MASE 414 del 7.12.2023, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto diverso dalla Cooperativa.

6.3. Più in generale, al fine di perseguire gli scopi di cui al precedente punto 5.1.3, la Cooperativa può:

a) progettare, realizzare e gestire servizi finalizzati al benessere della persona, con particolare attenzione alle componenti più fragili della comunità, favorendo la partecipazione, l'integrazione e la ricerca di una vita dignitosa e contrastando condizioni di emarginazione, solitudine, inadeguatezza o scarsità delle soluzioni abitative e dei servizi ricevuti dagli enti preposti. Le

attività realizzate in virtù della presente lettera dovranno essere svolte, qualora previsto dalla normativa, con l'impiego di personale qualificato e in coordinamento con i servizi pubblici socio-sanitari;

b) gestire e valorizzazione il patrimonio culturale e naturalistico ricadente nel territorio della Comunità sia di proprietà pubblica che privata, con particolare riferimento:

- all'esecuzione di lavori forestali ed agro-forestali, di manutenzione ambientale, di rimboschimento, di cura del verde e di riqualificazione territoriale;
- alla realizzazione di attività vivaistiche, ivi compresa la coltivazione e vendita;
- allo sviluppo di filiere sostenibili di coltivazione, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-forestali;
- alla predisposizione di progetti finalizzati all'incentivazione, promozione e salvaguardia dell'uso civico delle risorse ambientali;
- alla realizzazione e gestione di progetti ed iniziative finalizzate alla fruibilità dinamica e turistica del bosco (bosco didattico, escursioni, sentieristica, trekking, aree attrezzate, parchi ed attrazioni naturalistiche).

L'esercizio delle attività di cui alla presente lettera è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni richieste dalla legge ed al rispetto della normativa applicabile in materia;

c) gestire servizi turistici e dell'offerta integrata locale quali, a titolo meramente esemplificativo:

- la gestione dei servizi turistici per la comunità;
- la gestione dei servizi di accoglienza per gli ospiti ed i visitatori;
- la gestione di uffici di informazioni turistica;
- la gestione dei servizi di guida ed accompagnamento per escursioni e visite guidate;
- la gestione di rifugi, punti ristoro, esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ostelli, affittacamere, bed and breakfast, strutture di piccola ricettività, impianti sportivi;
- la gestione di musei, biblioteche, centri documentazione, centri culturali e ricreativi, mediateche, teatri, ludoteche, palestre, ecc.;
- l'organizzazione, realizzazione e gestione di eventi di promozione locale, come spettacoli, sagre, simposi commerciali, manifestazioni culturali, ludiche ed artistiche;
- la gestione di attività complementari all'ospitalità quali il transfert turistico, l'organizzazione di

attività per gli ospiti, servizi di baby sitting, ecc.;

- la gestione e coordinamento delle attività integrate di comunicazione e marketing, ivi compresa la realizzazione e gestione di siti web, di campagne promozionali sui social media, di attività promozionali (partecipazione con stand ad eventi e rassegne fieristiche e commerciali), progettazione e valorizzazione di materiali e supporti promo-pubblicitari (anche web) tipo: brochure, volantini, scenografie per allestimenti, promozioni con newsletter (notiziario) e su organi di informazione.

Lo svolgimento effettivo delle attività di cui alla presente lettera potrà essere eseguito dalla Società solo quando siano stati soddisfatti tutti i requisiti di competenza tecnica ed onorabilità richiesti dalle vigenti leggi per l'esercizio concreto delle attività stesse e potrà essere svolto esclusivamente entro i limiti e nell'osservanza delle normative regionali esistenti nell'ambito territoriale in cui la Società, di volta in volta, si trovi ad operare;

d) gestire i servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione della qualità ambientale e del decoro urbano, anche attraverso la gestione, non abituale, di attività di raccolta e riciclo di materiali

considerati quali rifiuti.

La Cooperativa può, fra l'altro, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- operazioni di qualsiasi tipo destinate a consentire il riuso dei prodotti o il riciclo dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati;
- pulizia, manutenzione e installazione del verde e delle strutture ludiche e/o ricettive delle aree oggetto di attività turistica e/o didattica;
- pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti;
- progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, quali: gestione isole ecologiche, centri di raccolta, centri di riuso; pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private, pulizia, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade;

e) progettare e gestire altre attività finalizzate alla crescita sociale ed economica della Comunità quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attività di progettazione e gestione di sportelli, anche telematici, rivolti ai cittadini, alle imprese e agli enti, finalizzati alla promozione della

cultura digitale e al supporto dell'innovazione e della transizione digitale;

- attività di trasporto conto terzi di cose e persone nell’ottica dello sviluppo di una mobilità condivisa e collettiva, progettando e gestendo soluzioni tecnologiche e infrastrutture di supporto finalizzate all’ottimizzazione dei trasporti;
- servizi cimiteriali;
- attività di ideazione e gestione di raccolta fondi, crowdfunding, ricerca partner finanziari, a supporto delle iniziative del territorio, nel rispetto della normativa in materia;
- attività di assistenza e consulenza in ambito amministrativo e finanziario indirizzata, in particolare, ai cittadini e alle attività del territorio, nel rispetto della normativa in materia.

L'esercizio delle attività di cui alle presenti lettere d) e e) è subordinato all'ottenimento di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa ed al rispetto delle norme applicali in materia;

f) prestare servizi, nel rispetto delle vigenti norme di legge e previo ottenimento di tutte le prescritte autorizzazioni, di assistenza domiciliare agli anziani consistente nell'organizzazione di tutti i mezzi e di tutte le strutture, ivi incluse le risorse umane,

finalizzati all'esercizio da parte di persone regolarmente abilitate della detta attività di assistenza domiciliare che, a mero titolo esemplificativo include: aiuto nella cura della persona; aiuto per il governo e la pulizia della casa; aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche; aiuto nell'acquisto della spesa e nella preparazione dei pasti; attività di lavanderia; accompagnamento negli spostamenti in città per necessità mediche o personali; servizio di interpretariato per i cittadini non udenti;

g) sviluppare progetti di welfare comunitario e aziendale;

h) promuovere forme di abitare collaborativo, co-housing e servizi di comunità;

i) attivare e/o rafforzare reti di solidarietà, di vicinato e di inclusione sociale.

L'esercizio di ogni attività medico-chirurgica, di attività professionale infermieristica e di riabilitazione riferibile all'esecuzione di prestazioni medico-sanitarie, medico-assistenziale e paramedica potrà e dovrà essere svolta da—professionisti, soci e non, che, a norma delle vigenti leggi, siano legalmente abilitati ed iscritti negli appositi albi.

6.4. La Cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale. In particolare, a titolo

esemplificativo e non esaustivo, la Cooperativa può:

– assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;

– dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il mercato di riferimento ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

– prendere a noleggio, in locazione anche finanziaria, in affitto, in comodato, macchine, mobili ed immobili;

– acquistare, costruire, trasformare, ristrutturare, permutare e vendere, prendere o concedere in affitto o in comodato beni immobiliari, mobiliari, impianti necessari per lo svolgimento dell'attività, compresa la sede sociale;

– richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pubblici, statali, parastatali o da privati;

– stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione in appalto di lavori o servizi, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti

pubblici, aziende o società di ogni genere;

- aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'Art. 2545-septies cod. civ.;

- partecipare a pubblici appalti secondo le modalità di legge.

6.5. La Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

6.6. La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV del presente statuto. Al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

TITOLO III

SOCI

ART. 7) SOCI

7.1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

7.2. Possono essere soci persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'Art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Per la partecipazione alle Configurazioni di cui al punto 6.2.1. del presente statuto le caratteristiche di cui sopra varranno anche per i membri non soci.

7.3. Le imprese che aderiscono alla Cooperativa quali membri di una Configurazione devono qualificarsi come PMI e la partecipazione non deve costituire la loro attività commerciale e/o industriale principale. All’interno delle stesse Configurazioni le caratteristiche testé esposte varranno anche per Produttori Terzi. Non possono acquisire la qualità di socio le società e gli enti in genere che si trovino in stato di liquidazione o siano sottoposti a

procedure concorsuali.

7.4. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

7.5. Sono soci cooperatori coloro che:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b) partecipano alla elaborazione dei programmi di sviluppo ed alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) in qualità di soci lavoratori mettono a disposizione della Cooperativa le proprie energie, competenze e professionalità;

e) in qualità di soci consumatori tendono a privilegiare i servizi e i beni offerti dalla Cooperativa;

f) in qualità di soci produttori tendono a privilegiare

la Cooperativa quale destinataria della loro produzione, energetica e non, quando la stessa risulti funzionale all'attività della Cooperativa stessa.

7.6. Ogni soggetto può essere contemporaneamente inserito in più tipologie di socio cooperatore (lavoratore, consumatore e produttore), beneficiando di uno scambio mutualistico plurimo con la Cooperativa.

7.7.1. Non possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi siano in contrasto con quelli della Cooperativa.

7.7.2. Non possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche che svolgano attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Cooperativa.

7.8. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo quelli individuati all'art. 7.2 che risultano situati nel territorio in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui all'art. 31, comma 2, lettera a) del D.lgs. 199/2021.

7.9. Per l'attivazione di una o più Configurazioni vi è l'obbligo che vi siano consumatori finali della o delle Configurazioni tra i soci della Cooperativa.

ART. 8) REQUISITI DEI SOCI

8.1. I soci che realizzano con la Cooperativa uno dei

possibili scambi mutualistici di cui al precedente Art. 5), ossia i soci consumatori di beni o utenti di servizi insieme ai soci lavoratori di cui alla Legge n. 142 del 2001 e ai soci produttori, formano la categoria dei soci cooperatori.

8.2. Possono essere ammesse come soci cooperatori lavoratori le persone fisiche e come soci consumatori e produttori le persone fisiche e giuridiche, gli enti locali, pubblici e privati e gli enti del terzo settore ex Art. 4 comma 1 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 che risiedono o hanno un domicilio, sede legale o unità operative nel territorio di riferimento della Cooperativa come delineato al precedente Art. 2).

8.3. Possono essere soci:

a) lavoratori: coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative;

b) consumatori: le persone fisiche e giuridiche interessate a poter godere dei beni e servizi offerti dalla Cooperativa;

c) produttori: quanti tendono a privilegiare la Cooperativa quale destinataria della loro produzione, energetica e non, quando la stessa risulti funzionale all'attività della Cooperativa.

8.4. I nuovi soci cooperatori lavoratori possono essere ammessi in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa sociale; i nuovi soci cooperatori lavoratori ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori lavoratori.

Ai nuovi soci cooperatori lavoratori ammessi alla categoria speciale spettano i seguenti diritti ed obblighi:

- ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'Art. 20), anche in misura inferiore ai soci cooperatori lavoratori ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa;
- il socio cooperatore lavoratore appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci;
- i voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo

dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea;

- al termine di un periodo non superiore a cinque anni il nuovo socio cooperatore lavoratore ammesso alla categoria speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori lavoratori.

8.5. Il socio lavoratore, in particolare, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro, in conformità con il presente statuto e l’apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la Cooperativa.

8.6. Non potranno essere ammessi quali soci cooperatori lavoratori o, se già ammessi, saranno esclusi dalla compagine sociale coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, attività economiche identiche o affini a quelle esercitate dalla Cooperativa ed in concorrenza con quest’ultima. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare il mercato in cui operano i soci, nonché le dimensioni e caratteristiche imprenditoriali e/o professionali delle attività esercitate al di fuori dell’ambito cooperativo.

8.7. Con particolare riferimento ai soci lavoratori valgono le incompatibilità di cui al precedente comma, salvo diversa deliberazione del consiglio di

amministrazione, assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

8.8. Ai sensi di legge è consentita l'ammissione di elementi tecnici e amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società.

8.9. Possono infine essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, inclusi nella più generale categoria dei possessori di strumenti finanziari partecipativi, il tutto secondo quanto disciplinato dal successivo Titolo IV.

ART. 9) AMMISSIONE NUOVI SOCI

9.1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;

b) L'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea su proposta degli amministratori;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

9.2. In caso di richiesta di ammissione a socio lavoratore, la domanda dovrà, altresì, contenere l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

9.3. In caso di richiesta di ammissione quale socio produttore la domanda dovrà contenere, in generale, la tipologia di prodotti o servizi che si intende conferire e, nei casi specifici, l'indicazione delle caratteristiche dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, esistente o in programmazione, la cui produzione o parte della stessa può venire veicolata verso la o le Configurazioni gestite dalla Cooperativa.

9.4. Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione dovrà contenere:

a) la ragione sociale e la sede legale;

b) la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta di ammissione a socio della Cooperativa;

c) l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della

Cooperativa;

d) dichiarazione attestante che l’ente non ha in corso procedure concorsuali o provvedimenti che comportino l’interdizione dell’esercizio dell’attività imprenditoriale o di stipula di contratti con le P.A.;

la domanda dovrà, inoltre, contenere quanto previsto nelle precedenti lettere b) e c) relative alle persone fisiche.

9.5. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'Art. 8 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di soci cooperatori coerente con lo scambio o gli scambi mutualistici al quale o ai quali è interessato l’aspirante socio. Nel caso di soci lavoratori, ricorrendone i presupposti, il socio potrà essere iscritto alla categoria speciale prevista al precedente Art.8, comma 5.

9.6 Resta salva la facoltà, per l'organo amministrativo, di richiedere all'aspirante socio ogni altra documentazione ritenuta necessaria per una corretta valutazione della richiesta di adesione.

9.7. L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dagli amministratori.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente

comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.

9.8. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

9.9. L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

9.10. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'Art. 2528 cod. civ..

ART. 10) OBBLIGHI DEL SOCIO

10.1. I soci sono obbligati:

a) al versamento delle quote sottoscritte;

b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

10.2. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

ART. 11) DIRITTI DEI SOCI

11.1. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se istituito. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

11.2. La partecipazione dei soci consumatori e produttori alla Comunità Energetica prevede, per gli stessi, il

mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla Configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione ad eventuali investimenti sostenuti , in conformità, comunque, alle previsioni relative agli apporti dei soci contenute in altre parti del presente statuto.

ART. 12) PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

12.1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, procedure concorsuali, scioglimento o liquidazione.

ART. 13) RECESSO DEL SOCIO

13.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2. La richiesta di recesso deve essere comunicata alla Società tramite posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.

13.3. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente

statuto, legittimino il recesso stesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le eventuali azioni legali.

13.4. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante posta elettronica certificata ovvero con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.

ART. 14) ESCLUSIONE

14.1. L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;

b) che non sia più in condizione di intrattenere con la Cooperativa il rapporto di scambio mutualistico;

c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel

versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'Art. 7);

f) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, vieppiù se clienti della Cooperativa, l'immagine pubblica;

g) che si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale.

14.2. Fatte salve le azioni legali, contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può investire l'Assemblea, la quale si deve pronunciare entro novanta giorni. Nel caso in cui l'Organo Assembleare si pronunci in modo discordante dalla delibera del consiglio di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure arbitrali di cui all'Art. 39). Il mancato ricorso alla procedura arbitrale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione del provvedimento o della delibera. Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa fino

alla decisione dell'arbitro.

14.2. L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.

ART. 15) LIQUIDAZIONE

15.1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo Art. 23), comma 5, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso. Il rimborso della quota sociale può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, successivamente all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui è avvenuto il recesso del socio o la sua esclusione ovvero nel termine massimo di sei mesi.

ART. 16) MORTE DEL SOCIO

16.1. In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente Art. 15. Gli eredi e legatari del socio

deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro sei mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del cod. civ..

16.2. Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente Art. 9). In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente Art. 15).

ART. 17) TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITA' DEI SOCI CESSATI

17.1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote versate entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio di amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 18) STRUMENTI FINANZIARI

18.1. Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'Art. 2483 c.c. e dell'Art. 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.. In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa Assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 2483 del cod. civ.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili, la quale non può comunque essere superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto dall'Art. 3, comma 3, lettera a) del d.lgs. 112/2017;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

18.2. All’Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo Rappresentante comune si applica quanto previsto dagli Artt. 2363 e seguenti del cod. civ., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

ART. 19) SOCI SOVVENTORI

19.1. Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, ai sensi di quanto previsto dal precedente Art. 6), possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori, di cui all'Art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

19.2. Sono soci sovventori coloro che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali della Cooperativa, fatta salva la possibilità di offrire tali strumenti finanziari in sottoscrizione anche ai soci cooperatori e volontari.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche.

19.3. I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, del valore unitario di Euro

cinquecento, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato al fondo per lo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

19.4. Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione dell'emissione delle azioni destinate ai sovventori, dette partecipazioni possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo, con P.E.C. o con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, il numero delle azioni poste in vendita, il prezzo richiesto e il nominativo dell'acquirente o degli acquirenti. L'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire le azioni, l'organo amministrativo dovrà provvedere ad indicarne altro gradito o, in mancanza, il socio potrà vendere le proprie azioni al soggetto da lui indicato.

19.5. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'Assemblea, che deve stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;

b) l'eventuale esclusione o limitazione, su proposta

motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere superiore a quanto previsto dall'Art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

e) le eventuali facoltà di nomina di un membro effettivo nel collegio sindacale, qualora nominato, da parte dei soci sovventori;

f) le eventuali facoltà di recesso;

g) i diritti patrimoniali in caso di recesso;

h) la previsione di eventuale clausola arbitrale.

19.6. I voti attribuiti ai soci sovventori nelle adunanze assembleari non devono in ogni caso superare i limiti di legge. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

19.7. La delibera dell'Assemblea dei soci stabilisce, altresì, i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione delle azioni di

sovvenzione.

19.8. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi del precedente Art. 19.5 lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, il capitale detenuto dai soci sovventori sarà ridotto soltanto per la parte di perdite eccedenti il capitale detenuto dai soci cooperatori. In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni dei soci cooperatori.

19.9. I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche possono essere nominati amministratori, in numero minore rispetto agli amministratori soci cooperatori.

19.10. Il rapporto con i soci sovventori dovrà essere disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

19.11. I soci sovventori sono obbligati:

1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di emissione e dal regolamento interno;

2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali limitatamente alle disposizioni ad essi

applicabili.

19.12. Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni di sovvenzione.

19.13. Ai soci sovventori si applicano le disposizioni previste a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

RISTORNI

ART. 20) RISTORNI

20.1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

20.2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

20.3. L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

a. in forma liquida;

b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

20.4. L'erogazione dei ristorni è comunque subordinata alla salvaguardia della stabilità economica e patrimoniale della Cooperativa.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 21 PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA

21.1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a.1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari, rappresentati da quote ciascuna del valore non inferiore a venticinque euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

a.2) dal fondo per lo sviluppo aziendale al quale sono imputati i conferimenti dei soci sovventori di cui al precedente Art. 19);

b) dall’eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente Art. 9), comma 1 lett. b);

c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente Art. 18);

d) dalla riserva legale formata con gli utili di esercizio

e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

21.2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte. Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

21.3. L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare, nel rispetto delle previsioni del punto a.1) del comma 1 del presente articolo, una differente quota minima che i soci devono sottoscrivere per poter partecipare ai diversi scambi mutualistici previsti al precedente Art. 7.

ART.22) CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

22.1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

22.2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con P.E.C. o con ogni altro mezzo idoneo a certificarne la

ricezione. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dal precedente Art. 8).

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato.

ART. 23) BILANCIO DI ESERCIZIO

23.1. L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'Art. 2364 del cod. civ., certificate dall'organo

amministrativo in sede di relazione sulla gestione o, in assenza della relazione, nella nota integrativa.

23.3. L'organo amministrativo predispone anche il bilancio sociale, che deve essere presentato all'Assemblea dei soci e approvato nella stessa adunanza dedicata all'approvazione del bilancio di esercizio.

23.4. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere pubblicati sul sito internet della Cooperativa.

23.5. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili e degli avanzi di gestione annuali destinandoli, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'Art. 3 del d.lgs 112/2017 e agli Artt. 2514 e 2545 quater cod. civ. al fine del mantenimento della condizione di cooperativa a mutualità prevalente e della qualifica di impresa sociale:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del tre per cento;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti previsti dalla legge;

d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente Art.

20) e dallo specifico regolamento;

e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

f) a remunerazione delle azioni dei soci sovventori di cui al precedente Art. 19), in misura analoga a quella prevista alla precedente lettera e);

g) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al precedente Art. 18), in misura analoga a quella prevista alla precedente lettera e);

h) la restante parte a riserva straordinaria.

23.6. Gli utili conseguiti devono innanzitutto sostenere lo svolgimento dell'attività istituzionale della Cooperativa e l'incremento del patrimonio, pertanto alle destinazioni di cui alle precedenti lettere c), e), f) e g) può essere destinata una quota inferiore al cinquanta per cento dell'utile annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

23.7. La Cooperativa non potrà procedere a distribuzione indiretta di utili. In particolare, viene tassativamente vietata:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle

responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori al quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'Art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente Art. 6);

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per le precedenti lettere c) e e);

d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato a soci, fondatori, amministratori e/o componenti dell'organo di controllo, a soggetti diversi dai soci che a qualsiasi titolo operino per la Cooperativa o ne siano partecipi, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore

della Cooperativa, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dello scambio mutualistico in seno all'attività di interesse generale di cui all'Art. 6);

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o del limite aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

TITOLO VII

ADUNANZE DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 24) ORGANI

24.1. Sono organi della Società:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione;
3. l'organo di controllo.

Art. 25) ASSEMBLEE

25.1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione è effettuata dal consiglio di

amministrazione presso la sede sociale o anche altrove, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su organi di stampa a diffusione locale o inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante dei possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell'adunanza. Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli amministratori e l'organo di controllo. Tuttavia, in questo caso, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli

intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La convocazione deve altresì essere rivolta ad eventuali lavoratori e fruitori dei servizi non soci al fine di assicurarne la partecipazione alle condizioni previste dal regolamento di cui al successivo Art. 38).

ART. 26) ASSEMBLEA ORDINARIA

26.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che gli amministratori sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) l'approvazione del bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs.

112/2017;

3) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi da corrispondere per la loro attività collegiale;

4) la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale ai sensi dell'Art. 10 del Dlgs 112/2017, nonché del compenso da corrispondere ai sindaci. Nel caso di nomina dell'organo collegiale, nomina, altresì, del suo presidente;

5) il conferimento, sentito il parere dell'organo di controllo, dell'incarico di controllo contabile ex Art. 2409 quater del cod. civ., secondo quanto previsto nel successivo Art. 37 del presente statuto e la determina del corrispettivo spettante agli incaricati;

6) la delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex Art.2409 bis, se nominato;

7) il numero delle azioni che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;

8) la delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta, da parte dell'interessato, di pronuncia assembleare;

9) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo

paritetico;

10) l’approvazione dei regolamenti interni con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria, con particolare riguardo al regolamento di cui al successivo Art. 38);

26.2. L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’Art. 2364 del cod. civ..

L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’organo di controllo o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo.

ART. 27) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

27.1. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione

degli strumenti finanziari ai sensi dell'Art. 18 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli Artt. 2505 e 2505 bis del cod. civ.; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 28) COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI

28.1. In prima convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

28.2. Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società, nell'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, devono essere presenti o rappresentati almeno un ventesimo dei soci aventi diritto al voto e

delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

28.3. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 29) VOTAZIONI

29.1. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto, tranne che per la nomina dei componenti dell'organo amministrativo.

ART. 30) VOTO

30.1. Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dal capitale detenuto. Ciascun socio sovventore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci

finanziatori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

30.2. Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lettera da presentare al presidente dell'Assemblea dei soci, il nome del proprio rappresentante. In mancanza, la persona giuridica socia potrà essere rappresentata unicamente dai soggetti la cui rappresentanza della persona giuridica socia sia desumibile da visura camerale. Per i rappresentanti delle persone giuridiche socie eletti a coprire cariche sociali della Cooperativa la delega s'intende conferita per tutto il periodo della durata della carica.

30.3. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

30.4. Le Organizzazioni territoriali di tutela e rappresentanza delle cooperative cui la Cooperativa

aderisce, potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza diritto di voto.

30.5. I consumatori non soci e i lavoratori non soci in forza alla Cooperativa alla data di svolgimento dell'Assemblea potranno partecipare alla stessa, senza diritto di voto e potranno presentare, al consiglio di amministrazione, proposte da portare all'attenzione dei soci in sede assembleare, riservandosi il diritto di illustrarle direttamente nella stessa sede assembleare.

30.6. L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente, il cinque per cento degli aventi diritto al voto.

ART. 31) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

31.1. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. Il presidente dell'Assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ART. 32) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

32.1. La Cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

32.2. L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

32.3. Non possono essere nominati alla carica di amministratori i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 2382 del cod. civ. e siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione. Non possono essere altresì nominati alla carica di amministratori i soggetti non soci che si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 2399 del cod. civ. e che non abbiano una comprovata esperienza nell'amministrazione di società cooperative ovvero di imprese che abbiano operato nel settore economico identico o affine a quello descritto nell'oggetto sociale. Non possono essere nominati amministratori, inoltre, coloro che si trovino in una condizione di incompatibilità.

32.4. È obbligatoria l'elezione di almeno un rappresentante dei lavoratori o dei consumatori non soci qualora la Cooperativa ricada nelle condizioni previste dall'Art. 11, comma 4, lettera b), del d.lgs 112/2017 e

non possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

32.5. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni. Gli amministratori possono essere rieletti. La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dall'Assemblea ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

32.6. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo e nel rispetto dei limiti di cui alla lettera a), comma 2, Art. 3 del d.lgs 112/2017, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.

32.7. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente e un vice presidente.

32.8. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere comunicata a

tutti gli amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo.

32.9. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente. Le votazioni sono palesi.

32.10. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, che deve essere trascritto nell'apposito libro dei verbali del consiglio di amministrazione.

32.11. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

32.12. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

32.13. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'Art. 2475, comma 5, del cod. civ., nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, l'assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni

centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

32.14. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed all'organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. Nei casi previsti dal presente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Società dell'operazione.

ART. 33) COMPETENZE

33.1. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa. Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al consiglio di amministrazione:

a) convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci; convocare le eventuali assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;

b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio, se dovuta o, comunque, ritenuta necessaria;

c) redigere il bilancio sociale e provvedere a pubblicarlo nel sito internet della Cooperativa;

d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico, anche in relazione al contenuto del bilancio sociale di cui all'Art. 9, comma 2, del d.lgs 112/2017. Nella medesima relazione, o nella nota integrativa, gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci e attestare la sussistenza della prevalenza mutualistica;

e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

f) predisporre eventuali regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; fra gli atti vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, deliberare su tutte le materie di cui all'Art. 6);

h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;

i) assumere e licenziare il personale, fissando le mansioni, la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti, fissando il trattamento economico e normativo;

j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiezza ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;

k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;

l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti

cambiari e cartolari in genere;

m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni, consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici registri;

n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi inerenti alla attività sociale;

o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere dell'organo di controllo, ai sensi dell'Art. 2389 del cod. civ.;

p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze;

q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto, designando gli amministratori o i soci che vi dovranno partecipare;

r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;

s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale sociale sottoscritto;

t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui all'Art. 2529 del cod. civ..

ART. 34) SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

34.1. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di

amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'Art. 2386 del cod. civ.. In ogni caso, la sostituzione di un Amministratore deve avvenire nell'ambito della medesima categoria di socio cooperatore o sovventore o di rappresentante dei lavoratori.

34.2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART. 35) PRESIDENTE

35.1. Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

35.2. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

35.3. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al vice presidente o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Società e/o a soggetti terzi.

35.4. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, fissa l'ordine del giorno delle riunioni, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

35.5. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano al vice presidente.

ART. 36) ORGANO DI CONTROLLO

36.1. La Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti. Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

36.2. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'Art. 2399 del cod. civ., ovvero che siano stati sottoposti a misure di prevenzione antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione.

36.3. Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, l'Assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

36.4. Il sindaco Unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il sindaco esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali e mutualistiche da parte della cooperativa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Artt. 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 9, comma 2, del d.lgs. medesimo. A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di

amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

36.5. L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli Artt. 2409 bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'Art. 2435 bis del cod. civ..

36.6. Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento delle finalità istituzionali e dello scopo mutualistico.

36.7. Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione.

36.8. Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, l'Assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico. La nomina del collegio sindacale, in luogo del sindaco unico, è obbligatoria qualora la Cooperativa ricada nelle condizioni di cui all'Art. 11, comma 4, lettera b) del d.lgs 112/2017, al fine di nominare almeno un rappresentante dei lavoratori o dei fruitori non soci.

36.9. Il collegio sindacale è costituito da soggetti di cui all'Art. 2397 del cod. civ.. Nel caso in cui eserciti la revisione legale dei conti, il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

36.10. L'Assemblea nomina il presidente del collegio.

36.11. In caso di morte, di decadenza o rinunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

36.12. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

36.13. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

ART. 37) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

37.1. Qualora non sia stato affidato all'organo di controllo per il controllo contabile è nominato un

Revisore legale dei conti o una società di revisione ai sensi degli Artt. 2409 bis e seguenti del cod. civ..

37.2. L'incarico di revisione legale dei conti è attribuito dall'Assemblea, sentito il parere dell'organo di controllo; l'Assemblea determina il corrispettivo riconosciuto al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 38) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALL'ATTIVITA'

38.1. Al fine di disciplinare il coinvolgimento dei lavoratori, dei consumatori non soci e di altri soggetti interessati alle attività della Cooperativa, in modo tale da consentire loro di esercitare un'influenza sulle decisioni della Cooperativa medesima, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi, l'organo amministrativo elabora un apposito regolamento, sottoponendolo successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, nel rispetto delle modalità e delle condizioni previste dall'Art. 11 del d.lgs. 112/2017 e della relativa normativa di attuazione.

38.2. Le disposizioni statutarie e regolamentari concernenti il coinvolgimento dei lavoratori e dei consumatori non soci possono non essere applicate qualora la Cooperativa possieda la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi del cod. civ..

ART. 39) CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRALE

39.1. Le controversie che dovessero insorgere tra la Cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la Società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (quarantacinque giorni dal ricevimento della Raccomandata RR o P.E.C. di avvio della procedura di conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di

Cagliari-Oristano secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 40) SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

40.1. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

ART. 41) DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

41.1. In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio residuo alla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci sovventori delle azioni effettivamente versate dagli stessi, eventualmente rivalutate, e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'Art. 3, comma 3, lettera a), del d.lgs. 112/2017;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, di cui all'Art. 11 della legge n. 59/1992.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 42) REGOLAMENTI

42.1. Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento e lo scioglimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

ART. 43) CLAUSOLE MUTUALISTICHE

43.1. Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la Cooperativa osserva inderogabilmente le disposizioni di cui agli Artt. 2512 e 2513 e le clausole mutualistiche di cui all'Art. 2514 del cod. civ. relative alla remunerazione del capitale dei soci e degli strumenti finanziari emessi, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai fondi mutualistici di cui agli Artt. 11 e 12 della legge n. 59/1992.